



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEIO

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI
DI FACOLTÀ, NEI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E
DI LAUREA MAGISTRALE DELL'UNIVERSITÀ VITA-
SALUTE SAN RAFFAELE**

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9290 DEL 20/12/2024

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
	<i>ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	<i>ART.2 Indizione delle elezioni.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.3 Comitato Elettorale.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.4 Elettorato attivo.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.5 Elettorato passivo.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.6 Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.7 Irregolarità.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART.8 Seggi.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART.9 Campagna elettorale.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART.10 Sanzioni del Comitato Elettorale.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART.11 Operazioni elettorali.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART.12 Voti.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART.13 Scrutinio.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART.14 Attribuzione seggi.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART.15 Durata in carica, rinuncia e decadenza.....</i>	<i>7</i>
	<i>ART.16 Ricorsi.....</i>	<i>7</i>
3	ENTRATA IN VIGORE ENORME TRANSITORIE.....	7
	<i>ART.17 Disposizioni finali.....</i>	<i>7</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta le disposizioni per l'elezione e la designazione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del Regolamento

ART.2 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore ogni biennio con Decreto che ne stabilisce la data, le modalità di presentazione delle liste e le modalità di voto.
2. Il predetto Decreto deve essere pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle stesse.
3. Il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni può prevedere che le stesse si svolgano in modalità telematica.
4. Le elezioni si svolgono adottando il sistema proporzionale.
5. Il numero dei rappresentanti degli studenti è determinato in:
 - due per ciascun Consiglio di Facoltà;
 - tre per ciascun Consiglio di Corso di Laurea, ovvero cinque qualora gli studenti iscritti superino il numero di duemila;
 - tre per ciascun Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, ovvero cinque qualora gli studenti iscritti superino il numero di duemila;
6. Nei Consigli di Facoltà è prevista l'elezione del predetto numero di due rappresentanti in corso, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 30% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il suddetto quorum, potrà essere eletto un rappresentante, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 20% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il quorum necessario per eleggere un candidato, saranno indette nuove elezioni.
7. Nei Consigli di Corso di Laurea e nei Consigli di Corso di Laurea Magistrale è prevista l'elezione del numero di rappresentanti di cui al precedente comma 5, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 30% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il suddetto quorum, potrà essere eletto un rappresentante, ovvero due rappresentanti qualora gli studenti iscritti superino il numero di duemila, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 20% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il predetto quorum, saranno indette nuove elezioni.

ART.3 Comitato Elettorale

1. Per attuare le disposizioni del presente Regolamento è istituito con Decreto Rettorale un Comitato Elettorale composto da tre dipendenti/collaboratori dell'Università.
2. Il Comitato Elettorale:
 - a) coordina e garantisce il libero svolgimento della campagna elettorale e il successivo libero svolgimento delle operazioni di voto, provvedendo alla decisione di eventuali reclami proposti nel corso delle operazioni elettorali da parte degli elettori o dai membri di seggio;
 - b) esercita il proprio potere sanzionatorio nel corso dello svolgimento della campagna elettorale come previsto dal successivo art. 10;

- c) riceve, custodisce e mette a disposizione, per la presa visione, le liste concorrenti presentate ai sensi dell'art. 6;
- d) individua gli spazi per l'affissione dei manifesti, destinandoli in eguale misura alle singole liste;
- e) predispose le schede elettorali;
- f) raccoglie ed elabora i risultati, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento e li trasmette al Rettore.

ART.4 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, nell'anno accademico in cui avvengono le votazioni.
2. Gli studenti eleggono i rappresentanti nei Consigli di Facoltà cui afferisce il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale cui sono iscritti.
3. Gli studenti eleggono, altresì, i rappresentanti nei Consigli di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale cui sono iscritti.
4. Ogni studente può sostenere una sola lista per ciascun organo, a pena di invalidazione.

ART.5 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili quali rappresentanti nei Consigli di Facoltà gli studenti in corso regolarmente iscritti, presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, a un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale afferente alla stessa.
2. Sono, altresì, eleggibili quali rappresentanti nei Consigli di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale gli studenti regolarmente iscritti presso l'Università Vita-Salute San Raffaele a un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale.
3. In ogni caso non possono far parte dell'elettorato passivo gli studenti ai quali sia stata comminata una sanzione diversa dall'ammonizione.

ART.6 Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione

1. Le candidature devono essere raggruppate in liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. La presentazione delle liste dei candidati avviene mediante il deposito di una domanda, da parte di uno studente, non candidabile, nella qualità di rappresentante di lista/promotore, secondo le modalità previste nel Decreto Rettorale di indizione delle votazioni, contenente:
 - a) la denominazione della lista;
 - b) il logo della lista;Non è concesso l'utilizzo di simboli o nomi che possano essere ricondotti a movimenti o partiti politici nazionali o internazionali accostati ai simboli o nomi delle liste elettorali presentate dagli studenti.
3. Ogni studente può candidarsi in una sola lista per ciascun organo.
4. La domanda dovrà essere accompagnata da:
 - un elenco dei candidati, per ogni singolo organo, con l'indicazione del cognome, nome, soprannome (eventuale), numero di matricola e dichiarazione di accettazione della candidatura;
 - almeno quindici manifestazioni di sostegno alle liste dei candidati per i Consigli di Facoltà e almeno dieci per i Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale.
5. All'atto della presentazione della lista, è assegnato d'ufficio e nell'ordine di presentazione un numero che funge da contrassegno di lista.

6. L'invalidazione delle manifestazioni di sostegno, ai sensi dell'art. 4, comma 4, comporta l'invalidazione della lista o delle liste nelle quali le manifestazioni in oggetto siano determinanti per il raggiungimento del numero minimo ai fini della presentazione.

7. Le liste degli aventi diritto al voto sono consultabili dal settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni presso il Polo Studenti.

ART.7 Irregolarità

1. Il Comitato Elettorale verifica che le liste siano state presentate in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Decreto Rettorale di indizione delle votazioni.

2. Qualora il Comitato Elettorale rilevi irregolarità ritenute sanabili, informa il rappresentante di lista/promotore che dovrà provvedere a eliminare le irregolarità entro tre giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione del candidato e/o della lista.

3. Saranno esclusi i candidati che risultino compresi in più liste e i candidati che non risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

ART.8 Seggi

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della sua libertà e segretezza, è costituito dal Rettore con proprio Decreto presso l'Università Vita-Salute San Raffaele un seggio elettorale.

2. Ciascun seggio è composto da almeno tre dipendenti amministrativi/collaboratori dell'Università Vita-Salute San Raffaele di cui uno con funzioni di presidente e uno di segretario.

3. Nel caso in cui vi fosse la necessità di costituire più seggi, ciascuna lista può designare, all'atto della presentazione della stessa, un proprio rappresentante presso i seggi, che non sia uno dei candidati.

ART.9 Campagna elettorale

1. Ai candidati è concessa la possibilità di svolgere una campagna elettorale secondo quanto previsto dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.

2. In ogni caso, le modalità con le quali avrà luogo tale campagna dovranno essere conformi alla legge e alle regole stabilite dall'Ateneo non dovranno essere tali da turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative né potranno essere lesive delle libertà individuali e di opinione.

3. In particolare, è vietata qualsiasi propaganda all'interno delle aule designate come seggi elettorali dal momento della loro predisposizione, nonché nelle aule deputate alle attività didattiche e nei laboratori.

4. È vietato promuovere azioni di propaganda elettorale lesive delle libertà individuali o dei diritti, anche di immagine e di opinione, dell'Ateneo, dei candidati, dei singoli studenti, del personale docente e del personale amministrativo, anche tramite social network.

5. L'affissione di cartelli e altro materiale dovrà essere curata dagli interessati, negli spazi indicati dal Comitato Elettorale.

6. È concesso l'utilizzo dell'intranet per la diffusione dei programmi elettorali e per la pubblicazione delle liste, previa verifica dei contenuti, a cura del Comitato Elettorale.

7. Non è concesso l'utilizzo del logo di Ateneo o il richiamo al nome dell'Ateneo in qualsiasi materiale elettorale o di promozione delle elezioni nonché accostato ai simboli o nomi delle liste elettorali.

8. Non è concesso l'utilizzo di simboli o nomi di partiti o movimenti politici nazionali o internazionali sui materiali promozionali delle elezioni nonché accostati ai simboli o nomi delle liste elettorali presentate dagli studenti.

9. È vietato utilizzare la posta elettronica o altri canali e strumenti di comunicazione di Ateneo per divulgare il materiale a supporto della campagna elettorale, salvo quanto previsto dal precedente comma 6.
10. Le disposizioni di cui sopra sono da osservarsi anche qualora le elezioni si dovessero svolgere in modalità telematica.

ART.10 Sanzioni del Comitato Elettorale

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento e al Decreto Rettorale di indizione delle elezioni e, da ultimo, al Codice Etico comportano sanzioni a carico della lista e/o del candidato, o dello studente che ha commesso dette violazioni.
2. Le sanzioni sono comminate dal Comitato Elettorale, che, verificati i fatti e nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti a cui sono imputate le violazioni, deciderà nel merito applicando le sanzioni che potranno portare all'esclusione della lista e dei candidati dalle elezioni.
3. In ogni caso, nel corso di tutto il procedimento elettorale, resta salva la facoltà dell'Ateneo di avviare procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti, a carico di coloro che non rispettino le regole di condotta stabilite dall'Ateneo, anche adottando comportamenti violenti e intimidatori nei confronti delle liste e dei candidati.

ART.11 Operazioni elettorali

1. Le votazioni si svolgeranno in almeno due giorni consecutivi, negli orari e nelle modalità fissati dal Decreto Rettorale di indizione delle votazioni.

ART.12 Voti

1. Ogni elettore può esprimere un solo voto di lista e, all'interno della stessa, una sola preferenza.
2. Le preferenze eccedenti saranno considerate nulle.
3. Se non è espressa alcuna preferenza, essa sarà attribuita al primo della lista.
4. Sono nulle le preferenze espresse per soggetti non candidati o per candidati di liste diverse da quella prescelta (voto disgiunto).
5. Ove l'elettore non abbia indicato una lista, il voto è attribuito a quella cui appartiene il candidato indicato con la preferenza.

ART.13 Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio effettuate dai componenti del seggio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio comunica i risultati al presidente del Comitato Elettorale e trasmette i verbali delle operazioni di voto.

ART.14 Attribuzione seggi

1. Il Comitato Elettorale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, procede all'attribuzione proporzionale dei seggi a ciascuna lista con i seguenti criteri:
 - a) determina il totale dei voti validi riportati da ciascuna lista (cifra elettorale);
 - b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste (cifra elettorale generale), verifica il quorum, di cui al precedente art. 2;
 - c) determina il quoziente elettorale, risultante dalla divisione della cifra elettorale generale per il numero dei seggi da attribuire;

- d) divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale.
2. A ciascuna lista è assegnato un numero di seggi pari al numero di volte in cui il quoziente elettorale è compreso nella cifra elettorale.
3. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. I seggi che al termine di tali operazioni risultassero non assegnati saranno attribuiti proporzionalmente alle liste che abbiano ottenuto il numero dei resti più alto.
5. In caso di parità nella medesima lista, risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
6. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio Decreto, assicurandone la pubblicità.

ART.15 Durata in carica, rinuncia e decadenza

1. Gli studenti eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 5.
2. Ogni studente eletto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al proprio mandato mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore.
3. Ogni studente eletto decade nel caso di perdita dei requisiti di eleggibilità o di perdita della qualità di studente dell'Università Vita-Salute San Raffaele o in caso di sanzioni disciplinari come previsto dal precedente art. 5, comma 3.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, subentrerà automaticamente il primo dei candidati non eletti della medesima lista in possesso dei requisiti richiesti. In assenza di candidati, si procederà a elezioni suppletive.

ART.16 Ricorsi

1. Contro i risultati delle elezioni può essere proposto ricorso, entro dieci giorni dalla proclamazione, al Comitato Elettorale, che deciderà entro i successivi dieci giorni.
2. Avverso la decisione del Comitato Elettorale può essere proposto ricorso, al Senato Accademico, entro dieci giorni, il quale dovrà pronunciarsi, in via definitiva, nella prima seduta utile.
3. Alle suddette decisioni sarà data idonea pubblicità.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.17 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale e sostituisce il Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università Vita-Salute San Raffaele, emanato con Decreto Rettorale n. 7906 del 18 novembre 2022.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.